



COMUNE DI TOMBOLO

PROVINCIA DI PADOVA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 38 del 23/12/2024

sessione ordinaria

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 18:30, presso la sala delle adunanze, della sede municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica di prima convocazione dal Presidente del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle formalità di legge.

Il Sindaco, Luca Frasson, assume la Presidenza.

Il Segretario Comunale, Giuseppe Taibi, partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri: Marchetti Vanda, Rebellato Stefania, Lago Andrea.

Risultano presenti/assenti al momento di adozione della presente deliberazione i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

FRASSON LUCA	Presente	ANDRETTA EDOARDO	Presente
MARCHETTI VANDA	Presente	REBELLATO STEFANIA	Presente
TOMBOLATO ELISABETTA	Presente	ANDRETTA CRIZIA	Assente Giust.
VIGHESSO OSCAR	Presente	PAROLIN ALBERTO	Presente
PASINATO LORIS	Presente	LAGO ANDREA	Presente
BERTOLLO GIORGIO	Presente	ZORZO FRANCO	Assente Giust.
ZECCHIN ADRIANO	Presente		

Presenti: 11 - Assenti: 2

Il Sindaco espone sinteticamente il contenuto della proposta di deliberazione.

Il Consiglio procede a votazione per alzata di mano ed approva con il seguente esito come da proclamazione del Presidente:

Favorevoli n. 9

Contrari n. -

Astenuti n. 2 (Parolin e Lago).

Con separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Favorevoli n. 11 (unanimità)

Contrari n. -

Astenuti n. -

Proposta N. 38 del 11/12/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.

Premesso che con propria deliberazione n. 17 del 21.12.2023 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni del Comune di Tombolo, così come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSPP) nei termini di seguito indicati:

1. con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione;
2. con riferimento a ASI s.r.l., di mantenere la partecipazione;
3. con riferimento a Viveracqua s.c.a.r.l., di mantenere la partecipazione societaria, trattandosi di società consortile avente lo scopo di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese;

Considerato che l'art. 20, co. 4, del TUSPP impone alle pubbliche amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del Piano;

Vista la relazione sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa, qui pervenuta in data 28.11.2024, Prot. n. 10195:

“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.Lgs 175/2016” per il 2024;

Visto che l'art. 20, co. 1, del D. Lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un Piano di assetto delle loro partecipazioni;

Dato atto che:

- sussistendo i requisiti necessari, si è deliberato per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERAQUA;

- nel corso del 2024 nessuna azione di razionalizzazione è stata dunque intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA SPA nelle società ETRA ENERGIA S.r.l., ASI S.r.l. e VIVERACQUA S.c.a.r.l.;

Considerato che l'art. 20, comma 1, del TUSPP pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare annualmente un Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

Vista la proposta di analisi periodica delle società partecipate da Etra SpA per l'anno 2025;

Dato atto che:

- non si segnalano novità di rilievo, intervenute nel corso del 2024, sull'assetto delle seguenti società partecipate da ETRA: ASI S.r.l. e Viveracqua S.c.a.r.l., pertanto non sussistono i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, si rende necessario adottare un Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni societarie;
- si segnala che l'Assemblea dei Soci della partecipata Etra Energia S.r.l., nella seduta del 08.10.2024, ha approvato la modifica dell'oggetto sociale, che è stato implementato con la previsione delle seguenti attività:
 - acquisto e rivendita di beni e servizi destinati a favorire la salute e il benessere delle persone e degli animali e il miglioramento della qualità della vita;
 - acquisto e rivendita di beni e servizi che attraverso la valorizzazione del brand siano destinati anche alla fidelizzazione della clientela;
 - promozione e/o commercializzazione di servizi assicurativi;

Considerato che la modifica Statutaria, ritenuta congrua dal CDA di ETRA, è stata preventivamente autorizzata dagli Enti Locali Soci di ETRA nella seduta del Comitato di Coordinamento del 09.09.2024;

Dato atto altresì che nonostante la suddetta modifica Statutaria, anche per ETRA ENERGIA S.r.l. non sussistono i presupposti per la razionalizzazione e pertanto non sussistono i presupposti in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, si rende necessario adottare un Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle partecipazioni societarie;

Ritenuto, per completezza di analisi, di rilevare che:

1. per **ETRA ENERGIA S.r.l.** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/16 in quanto:
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);

- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
2. per **ASI S.r.l.** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/16 in quanto:
- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
3. per **VIVERACQUA S.c.a.r.l.** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/16 in quanto:
- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e);
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
 - la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni nei termini sopra esposti;

Visto inoltre il D. Lgs. 201/2022 di riordino dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, il quale all'art. 30 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione

al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Considerato che i servizi di rete a rilevanza economica sono gestiti a livello di Ambito Territoriale Ottimale “Brenta” dal Consiglio di Bacino Brenta e dal Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti tramite affidamento in house alla società partecipata Etra SpA e che permane pertanto in capo a tali enti l’obbligo previsto dal sopra citato art. 30 del D. Lgs. 201/2022;

Acquisiti:

- il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;
- i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

d e l i b e r a

1. di approvare, ai sensi dell’art. 20 del TUSPP, il Piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. per l’anno 2025, nei termini di seguito indicati:
 - con riferimento a Etra Energia s.r.l., di mantenere la partecipazione senza interventi;
 - con riferimento a ASI s.r.l., di mantenere la partecipazione senza interventi;
 - con riferimento a Viveracqua s.c.a.r.l., di mantenere la partecipazione senza interventi;
1. di dare atto che essendo i servizi di rete a rilevanza economica gestiti a livello di Ambito Territoriale Ottimale “Brenta” dal Consiglio di Bacino Brenta e dal Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti tramite affidamento in house alla società partecipata Etra spa e che permane pertanto in capo a tali enti l’obbligo previsto dal sopra citato art. 30 del D.Lgs. 201/2022;
1. di trasmettere la presente deliberazione a Etra SpA;
1. di comunicare l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSPP.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
D.LGS. 19.08.2016, N. 175 E S.M.I.**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il Sindaco

Luca Frasson

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale

Giuseppe Taibi

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)